



NEWSLETTER
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto “Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Roma” dell’ASGI
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)

L’Antenna Territoriale Anti-Discriminazione di Roma si prefigge lo scopo di rafforzare la struttura, le attività e i servizi messi a disposizione dall’ASGI nell’ambito del già esistente servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, al fine di realizzare nuovi obiettivi e finalità aggiuntive rispetto a quelle già perseguite e in particolare di estendere il monitoraggio e l’intervento legale sulle discriminazioni istituzionali o private anche alle regioni del centro – sud d’Italia mediante la costituzione di due antenne/field office per il centro e il sud d’Italia.

Si potrà in tal modo fruire del servizio di consulenza legale on line, che prevede anche l’esercizio di strategie di moral suasion (invio al soggetto attivo della persecuzione di memorie e prese di posizione motivate con l’invito a cessare la discriminazione e rimuoverne gli effetti) e la promozione di cause pilota o strategiche.

Si invitano tutti gli interessati a segnalare eventuali atti di discriminazione provenienti dalle istituzioni o da soggetti privati all’indirizzo mail: antidiscriminazioneroma@gmail.com

*Dott.ssa Livia Santoro
ASGI Sezione Lazio*

SOMMARIO

I. AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ANTENNA ANTI-DISCRIMINAZIONE DI ROMA

- 1.** *Esclusione illegittima dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dall' Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per il reclutamento di n. 33 ricercatori per le sedi Torino, Firenze, Roma e Napoli.*
- 2.** *Violazione del diritto all'istruzione nei confronti dei minori appartenenti alla comunità rom del villaggio attrezzato di via Salone.*
- 3.** *Esclusione illegittima dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado (Decreto n. 82/2012).*
- 4.** *Roma, villaggio attrezzato de La Barbuta: attesa l'udienza di merito del 09.11.12 dinanzi al Tribunale civile di Roma relativa all'azione civile contro la discriminazione presentata dall'ASGI e l'Associazione 21 luglio contro il Comune di Roma.*
- 5.** *Rilevazione e trattamento illegittimo dei dati personali di un cittadino italiano appartenente alla comunità rom.*

II. AZIONI ED INTERVENTI LEGALI IN PROGRAMMA

- 1.** *Un'azione civile contro la discriminazione avverso il MIUR in riferimento all' esclusione illegittima dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dallo stesso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. (Decreto n. 82/2012).*
- 2.** *Un'azione civile contro la discriminazione avverso il regolamento/prassi del CIE di Ponte Galeria che non consente agli "ospiti" di incontrare il proprio medico di fiducia.*

III. INIZIATIVE, DOCUMENTI E CONTATTI

I. AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ANTENNA ANTI- DISCRIMINAZIONE DI ROMA

1) *Esclusione illegittima dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per il reclutamento di n. 33 ricercatori per le sedi Torino, Firenze, Roma e Napoli*

Con le delibere n. 28 e 29 del 27 luglio 2012, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca (INDIRE) - ex Agenzia Nazionale dello Sviluppo dell'Autonomia Scolastica – ha indetto due concorsi pubblici nazionali per il reclutamento di n. 33 ricercatori di terzo livello professionale, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le sedi di Torino, Firenze, Roma e Napoli. I Bandi prevedevano tra i requisiti per la partecipazione al concorso quello della cittadinanza italiana o comunitaria, con conseguente illegittima e discriminatoria esclusione dei cittadini provenienti da Paesi Terzi.

In data 30.08.2012, l'Antenna Territoriale Antidiscriminazioni di Roma ha inviato una lettera al suddetto Istituto invitandolo a modificare i bandi citati, eliminando il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a riaprire i termini per la presentazione delle domande, onde consentire la partecipazione dei lavoratori extracomunitari.

In data 24.09.2012, a seguito della mancata modifica e riapertura dei Bandi citati, l'ASGI, insieme ad una cittadina croata, ha presentato un'azione legale contro la discriminazione avverso il MIUR e l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per avere quest'ultimo indetto due concorsi pubblici per il reclutamento di ricercatori escludendo i cittadini di Paesi Terzi.

L'esclusione dei cittadini di Paesi Terzi nei suddetti bandi configura un comportamento discriminatorio in quanto viola il principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti e nazionali sancito dall'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, il quale rinvia alla Convenzione OIL n. 143/1975. Eventuali limitazioni all'accesso degli stranieri al pubblico impiego possono essere previste solo per quelle posizioni lavorative che implicino l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, per le quali è precluso l'accesso anche ai cittadini comunitari. A questo punto è sufficiente osservare come i bandi in questione non implicino in alcun modo l'esercizio di pubbliche funzioni. Del resto l'aver esteso la possibilità di partecipazione ai suddetti concorsi ai cittadini comunitari significa che lo stesso Istituto concorda sulla inesistenza di una questione di "pubbliche funzioni".

L'esclusione dei cittadini di Paesi terzi è altresì illegittima in relazione al principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e comunitari che vige per talune categorie particolari di

cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea. Nello specifico si fa riferimento al principio di parità di trattamento previsto dagli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 30/2007 per i familiari di cittadini dell'Unione europea e di cittadini italiani; dall'art. 11, comma 1, della direttiva 2003/109/CE relativo ai soggiornanti di lungo periodo e, infine, dall'art. 25 del d.lgs. n. 251/07 relativo ai titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

2) *Violazione del diritto all'istruzione nei confronti dei minori appartenenti alla comunità rom del villaggio attrezzato di via Salone.*

Il 27.09.2012 si è svolta dinanzi al Tribunale civile di Roma la prima udienza dell'azione civile contro la discriminazione promossa da una cittadina montenegrina appartenente alla comunità rom, dall'ASGI e dall'Associazione 21 luglio avverso il Comune di Roma e concernente la violazione del diritto all'istruzione nei confronti dei minori del *villaggio attrezzato* di via Salone che usufruivano del servizio di trasporto scolastico predisposto dal suddetto Comune.

Nello specifico, a seguito dello sgombero del "campo tollerato" Casilino 900, nel febbraio 2010, diverse famiglie rom sono state trasferite al *villaggio attrezzato* di via Salone. Per garantire la continuità scolastica dei minori provenienti da Casilino 900, il Comune di Roma ha predisposto una linea di trasporto scolastico specifica (linea 40, oggi linea N) per l'accompagnamento dei suddetti minori ai rispettivi istituti scolastici. Tuttavia, la scarsa organizzazione, il sottodimensionamento del servizio scolastico e le difficoltà logistiche determinate dalla distanza del *villaggio attrezzato* di via Salone (municipio VIII) agli istituti scolastici situati nei municipi VI e VII, non hanno permesso ai minori rom una regolare frequenza scolastica, comportando, viceversa, per alcuni degli stessi la sistematica perdita della prima e dell'ultima ora scolastica.

Secondo l'ASGI e l'Associazione 21 luglio tale perdita parziale delle lezioni scolastiche ha rappresentato una lesione del diritto all'istruzione dei minori rom che usufruivano del suddetto servizio di trasporto, ponendo di conseguenza in una situazione di svantaggio gli appartenenti ad una determinata etnia nel godimento di un diritto fondamentale, quale il diritto all'istruzione e alla formazione e comportando un'inaccettabile perdita di opportunità nella vita sia da un punto di vista esistenziale che economico.

Pertanto l'ASGI e l'Associazione 21 luglio hanno chiesto al Tribunale civile di Roma di accertare il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dal Comune di Roma che ha predisposto un servizio di trasporto insufficiente compromettendo l'esercizio in condizioni di parità del diritto all'istruzione dei suddetti minori, di ordinare la cessazione di tale comportamento

attraverso l' incremento del servizio di trasporto scolastico citato e di condannare il Comune di Roma a risarcire il danno determinato dalla lesione del diritto all'istruzione.

Per un approfondimento si veda la ricerca "Linea 40: rapporto sulla scolarizzazione dei minori rom a Roma" curata dall'Associazione 21 luglio che può essere scaricata al seguente link:

<http://www.21luglio.org/index.php/report/68-linea-40>

3) *Esclusione illegittima dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado (Decreto n. 82/2012).*

L'Antenna Territoriale di Roma, insieme all'Antenna di Firenze, scrive al ministro Profumo per chiedere la modifica del bando al fine di consentire la partecipazione dei cittadini stranieri aventi diritto

Il testo della lettera inviata dall'ASGI al Ministro dell' Istruzione in data 03.10.2012 può essere scaricata *al* *link:*
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_miur_03102012.pdf

Con il decreto n. 82/2012 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto, su base regionale, un concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Il bando di concorso citato prevede tra i requisiti necessari per la partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, con conseguente illegittima esclusione dei cittadini stranieri aventi diritto.

Tale esclusione viola il principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra lavoratori sancito dalla Convenzione sui lavoratori migranti O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, cui espressamente rinvia l'art. 2 c. 3 del T.U. Imm., dall'art. 43 del T.U. Imm., nonché dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Esistono, inoltre, discipline specifiche, contenute in disposizioni comunitarie direttamente applicabili in Italia, che impongono l'inclusione di alcune categorie soggettive, quali i familiari dei cittadini dell'Unione Europea (art. 19 del d.lgs. n. 30/2007), i

familiari di cittadini italiani (art. 23 del d.lgs. n. 30/2007), i soggiornanti di lungo periodo (art. 11 comma 1 della direttiva 2003/109/CE), i rifugiati (art. 25 del d.lgs. n. 251 del 19.11.07).

Tale esclusione appare oltremodo irragionevole in considerazione del fatto che ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilità di conseguire il titolo di abilitazione all'insegnamento - attraverso lo svolgimento del cd. tirocinio formativo attivo (TFA) - che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere l'attività lavorativa per la quale sono abilitati.

In considerazione di ciò, l'Antenna Territoriale Antidiscriminazione di Roma, congiuntamente all'Antenna di Firenze, ha inviato una lettera al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca invitandolo a modificare il bando citato al fine di consentire la partecipazione al concorso anche ai cittadini stranieri aventi diritto.

4) *Roma, villaggio attrezzato de La Barbuta: attesa l'udienza di merito del 09.11.12 dinanzi al Tribunale civile di Roma relativa all'azione civile contro la discriminazione presentata dall'ASGI e l'Associazione 21 luglio contro il Comune di Roma*

Il 20 marzo 2012 le associazioni ASGI e 21 luglio hanno presentato dinanzi al Tribunale civile di Roma un'azione civile contro la discriminazione avverso il Comune di Roma in merito alla costruzione del *villaggio attrezzato de La Barbuta*, realizzato e organizzato all'interno del *Piano Nomadi* di Roma e destinato ad ospitare 650 persone, tutte appartenenti alle comunità rom e sinte.

In particolare, il *villaggio attrezzato de la Barbuta* rappresenta una soluzione abitativa discriminatoria in quanto è destinato ad ospitare esclusivamente persone appartenenti alla comunità rom e sinte e le caratteristiche strutturali dello stesso sono tali da escludere categoricamente che nel caso specifico si possa trattare di un'azione positiva, rivolta all'integrazione e all'inserimento sociale delle stesse comunità. Il suddetto *villaggio attrezzato* è, infatti, congegnato in modo tale da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale e l'accesso in condizione di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari, perpetrando di fatto le condizioni di emarginazione ed esclusione di un gruppo sociale già svantaggiato e emarginato: una segregazione fisica della comunità rom, ma anche un isolamento politico, economico e culturale.

Per tali ragioni, le associazioni ricorrenti hanno quindi chiesto che venisse accertato e dichiarato il carattere discriminatorio ai sensi degli artt. 43 d.lgs n. 286/98 e 4 D.Lgs 215/03 della costruzione del *villaggio attrezzato de La Barbuta* e che venisse ordinato al Comune di Roma di rimuoverne gli

effetti e, in particolare, di interrompere definitivamente le procedure di assegnazione dei posti all'interno del suddetto *villaggio attrezzato* ai cittadini Rom.

In data 18 luglio 2012, a seguito dell'avvio delle procedure d'assegnazione e d'ingresso al suddetto *villaggio attrezzato* realizzate dal Comune di Roma, l'ASGI e l'Associazione 21 luglio hanno presentato un'istanza cautelare chiedendo la sospensione di tali misure.

Con l'ordinanza del 8 agosto 2012, il Tribunale di Roma, II sezione civile, ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'ASGI e dall'Associazione 21 luglio ordinando *“la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione”*. In particolare, la II sezione civile del Tribunale di Roma, ha ritenuto che le circostanze esposte dalle due associazioni *“concorrano nel rendere verosimile il carattere discriminatorio delle attività di assegnazione degli alloggi presso il campo denominato Nuova Barbuta”* in quanto la realizzazione del nuovo *“campo nomadi”* esclude di fatto le comunità rom e sinte della capitale *“dalla possibilità di accesso a soluzioni abitative propriamente intese con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignità sociale”*. Inoltre, secondo il Tribunale di Roma anche il *“codice comportamentale”* imposto agli abitanti del nuovo *villaggio attrezzato* La Barbuta *“appare lesivo del diritto della libertà personale, alla vita privata e familiare e alla libertà di riunione”*. (***L'ordinanza del Tribunale di Roma, II sez. civile, dd. 08.08.2012 - ASGI e Associazione 21 luglio c. Comune di Roma, può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_12_24_itgiurisprudenza.pdf***).

Avverso tale ordinanza il Comune di Roma ha presentato reclamo ed in data 13.09.2012 la Sezione Ferie del Tribunale civile di Roma, con uno scarno provvedimento, ha annullato l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione degli alloggi all'interno del *villaggio attrezzato* de La Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito. (***L'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione ferie, dd 13.09.2012 (Comune di Roma c. ASGI e Associazione 21luglio), può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_12_25_itgiurisprudenza.pdf***)

La prossima udienza del procedimento di merito è fissata per il 09.11.2012.

5) *Rilevazione e trattamento illegittimo dei dati personali di un cittadino italiano appartenente alla comunità rom.*

In data 26.07.2012, un cittadino italiano appartenente alla comunità rom, congiuntamente alle associazioni ASGI, 21Luglio e OSJI, ha presentato dinanzi al Tribunale civile di Roma un'azione civile antidiscriminazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Prefettura di Roma e la

Questura di Roma in merito alla rilevazione illegittima dei dati personali e l'illegittimo trattamento dei relativi dati sensibili.

In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il carattere discriminatorio, ai sensi dell'art. 43 T.U. Imm. e degli artt. 1, 2, 3 del D.lgs 215/2003, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 del 30.5.2008 con cui sono state impartite "*Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio*" laddove prescrive un censimento attraverso rilievi segnaletici all'interno dei campi nomadi e della conseguente acquisizione e conservazione di tali dati sensibili effettuate dalla Prefettura di Roma e dalla Questura di Roma. Tale provvedimento ha, infatti, provocato - esclusivamente per persone tutte appartenenti alla comunità rom e sinti come il ricorrente cittadino italiano di etnia rom - una distinzione/restrizione che ha fortemente leso il loro diritto all'onore, al decoro, alla reputazione e alla riservatezza.

La prima udienza di comparizione delle parti è fissata per il 20.02.2013.

Ricostruzione della vicenda

Il sig. E. S., cittadino italiano appartenente alla comunità rom, a seguito di uno sgombero del campo in cui abitava (noto come "Casilino 900") ad opera della Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, in data 3 gennaio 2010, è stato condotto presso l'Ufficio Immigrazione e sottoposto a rilievi dattiloscopici e fotografici, senza essere in alcun modo informato delle motivazioni di una tale procedura identificativa e senza essere destinatario di alcun provvedimento amministrativo o giudiziario che la potesse giustificare. Non risulta, peraltro, ricorresse alcuna esigenza di ordine pubblico né di sicurezza dello Stato che potesse giustificare l'adozione di tale misura. **Al momento del fermo, infatti, il sig. E. S. era in possesso della carta di identità che ha regolarmente mostrato a richiesta del Pubblico ufficiale.** L'autenticità di tale documento non risulta essere stata posta in discussione né durante né successivamente al fermo. In data 27/11/2010 il sig. E. S. ha formulato formale istanza di accesso agli atti relativamente ai rilievi dattiloscopici cui era stato sottoposto, con lettera raccomandata a/r inviata sia alla Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, sia alla Prefettura di Roma. In data 07/03/2011 con lettera raccomandata a/r la Prefettura di Roma comunicava al ricorrente che la richiesta doveva essere rivolta direttamente alla Questura di Roma. Nonostante la Questura di Roma non avesse mai evaso la prima richiesta formulata in data 27/11/2010, il sig. E.S. ha formulato nuovamente istanza formale di accesso agli atti con lettera raccomandata a/r inviata in data 05/04/2011 sia alla Questura di Roma - Ufficio immigrazione, sia alla Prefettura di Roma . La Questura di Roma, tuttavia, non ha mai risposto. In data 23 maggio

2011 il sig. E. S. ha presentato ricorso ex art. 25 della l. 241/1990 contro la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione e la Prefettura di Roma chiedendo la condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei documenti amministrativi, previa la dichiarazione dell'illegittimità del diniego tacito alla richiesta di accesso agli atti da lui formulata in data 05.04.2011.

Il Tar del Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza n. 5170/2011, ha accolto il citato ricorso e ordinato l'esibizione della suddetta documentazione, così statuendo: *“I rilievi dattiloscopici (cioè le impronte digitali) attenendo direttamente alla persona dell'interessato, non possono costituire una documentazione al medesimo inaccessibile”*.

In data 20 gennaio 2012 l'avv. Salvatore Fachile, in qualità di difensore di fiducia del sig. E. S., ha effettuato il predetto accesso agli atti presso la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, ottenendo copia dell'elenco dei precedenti dattiloscopici relativi al suo assistito unitamente alla seguente dichiarazione: *“Nell'ambito del Piano Nomadi, predisposto dal Comune di Roma V Dipartimento, il citato nucleo familiare volontariamente aderiva alla procedura finalizzata alla concessione del “DAST” e all'assegnazione del modulo abitativo previa identificazione e verifica delle singole posizioni. La sottoposizione a rilievi del nominato in oggetto, in data 05.01.2010, si inserisce in tale contesto, nel corso della quale lo stesso è stato identificato come cittadino italiano. ... In tale circostanza i predetti assentivano al rilievo fotografico finalizzato a cristallizzare la composizione del nucleo familiare”*. In realtà, non venne data alcuna informazione chiara e precisa al ricorrente circa le ragioni e le finalità della predetta procedura identificativa cui il sig. E. S., seppur forzatamente, si sottopose temendo fortemente per il suo diritto all'alloggio. L'identificazione avvenne infatti, come già ricordato, a ridosso dello sgombero del campo nel quale il ricorrente viveva. Il sig. E. S. era in possesso ed esibì un regolare documento d'identità in quanto cittadino italiano, per cui i rilievi dattiloscopici e fotografici non costituivano in nessun caso l'unico strumento a disposizione delle forze dell'ordine per la sua identificazione, come invece richiesto dalla normativa vigente in materia (art. 4 del T.U. di Pubblica Sicurezza n. 773/1931) nonché dalla normativa comunitaria relativa alla raccolta e al trattamento dei dati sensibili. Come emerge chiaramente dalla dichiarazione della Questura, oltre che ai rilievi dattiloscopici, il ricorrente fu sottoposto altresì a rilievo fotografico unitamente alla sua famiglia. Si rammenta che anche il già citato *“Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella regione Lazio”* - peraltro dichiarato illegittimo dalla sentenza del Consiglio di Stato 5060/2011 – all'art. 3.1 prevedeva la semplice identificazione dei cittadini italiani attraverso il documento d'identità al fine dell'ammissione ai villaggi attrezzati. Diversamente, il ricorrente cittadino italiano ha visto condizionata la sua ammissione a uno di tali villaggi e quindi il suo diritto all'alloggio alla rilevazione dattiloscopica e fotografica. Quanto al trattamento dei dati

sensibili così raccolti, le *Linee guida del Ministero dell'Interno diffuse il 17 luglio 2008, per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Maggio 2008 n. 3676, 3677 e 3678 concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle regioni di Lazio, Campania e Lombardia*” hanno disposto: *“Tutti i rilievi effettuati non dovranno essere oggetto di una raccolta autonoma, bensì saranno conservati negli archivi già previsti dall’ordinamento come, ad esempio, l’archivio stranieri della Questura e Prefettura, per coloro che avviano la pratica per il permesso di soggiorno, o quello della cittadinanza per coloro che ne richiedono il riconoscimento.”* E’ evidente che il sig. E. S. in quanto cittadino italiano non rientra né fra coloro che sono interessati alla pratica per l’acquisizione del permesso di soggiorno né fra coloro interessati al riconoscimento della cittadinanza e tuttavia i suoi dati sono tuttora conservati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma. Sempre le Linee Guida, rispetto ai dati già rilevati al momento della loro diffusione (17 luglio 2008) hanno stabilito che, *“laddove trattati in difformità con le citate indicazioni, non potranno essere ulteriormente utilizzati e/o conservati.”*. Non vi è alcuna ragione per cui ciò non debba valere anche per i dati raccolti e trattati in difformità alle predette indicazioni in data successiva alla diffusione delle Linee guida stesse, come quelli del ricorrente. Tuttavia, dall’accesso agli atti effettuato in data 20 gennaio 2012 é emerso chiaramente come i rilievi effettuati a carico del sig. E. S., seppur acquisiti e trattati in difformità a quanto previsto dalla legge, sono ancora intatti e conservati in un archivio che evidentemente, per le ragioni sopra esposte, non ha nulla a che fare né con la pratica del permesso di soggiorno né con quella della cittadinanza e che non si vorrebbe mai avesse assunto la funzione di una banca dati su base etnica.

II. AZIONI ED INTERVENTI LEGALI IN PROGRAMMA

L’Antenna Territoriale Anti-Discriminazione di Roma si prefigge di promuovere le seguenti azioni civili contro la discriminazione:

- 1) un’azione civile contro la discriminazione avverso il MIUR per aver quest’ultimo escluso i cittadini extracomunitari dal concorso pubblico per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado (Decreto n. 82/2012);
- 2) un’azione civile contro la discriminazione avverso il regolamento/prassi del CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) di Ponte Galeria che non consente agli “ospiti” di incontrare il

proprio medico di fiducia comportando in tal modo una grave lesione del diritto alla salute degli stessi. Invero, gli “ospiti” del suddetto CIE sono di fatto autorizzati, da quanto riferito dagli interessati, a incontrare esclusivamente *“il proprio avvocato, i familiari di primo grado ed i conviventi che possano dimostrare tale condizione”*. Inoltre, secondo quanto riferitoci, agli ospiti del CIE di Ponte Galeria - per motivi di sicurezza - non è consentito il possesso di un libro, di un giornale, di una penna e di un pettine. Tale imposizioni - più restrittive addirittura di quelle previste per i detenuti nelle carceri italiane - sono da considerarsi illegittime e discriminatorie nei confronti degli “ospiti” in quanto oltre a violare il diritto alla salute degli stessi, sono lesive della dignità umana e più in generale appaiono in contrasto con i principi fondanti il diritto antidiscriminatorio.

III. INIZIATIVE, DOCUMENTI E CONTATTI

- 1) Roma: “Combattere la discriminazione e favorire l’inclusione sociale nella città”
Evento conclusivo del progetto di Cittalia, finanziato dalla Commissione europea, Mercoledì 24/ 10/2012 9.00 – 13.30, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Santa Maria in Via, 37- Roma
Il programma della conferenza è scaricabile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/conferenza_24_10.pdf
- 2) Seminario di formazione ASGI - LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA NAZIONALITA', SUL FATTORE ETNICO-RAZZIALE E/O SUL CREDO RELIGIOSO. Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali. Venerdì 30 novembre - Sabato 1 dicembre 2012. Milano, Sala "Grandi" della CISL prov., Via A. Tadino, 23. http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it
- 3) Pubblicato il rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, basato sulle osservazioni della visita in Italia effettuata dal 3 al 6 luglio 2012:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_coe_ur_italy_visit_july_2012_materiali.pdf
- 4) E’ on line la Newsletter n. 3/2012, agosto-settembre 2012, con gli aggiornamenti sulle azioni promosse dall’ASGI in materia di lotta alle discriminazioni etniche e religiose, le ultime novità giurisprudenziali in materia e materiali utili di approfondimento:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/newsletter_antidiscriminazione_3_2012.pdf
- 5) E’ on line la Newsletter n. 20 - 11 ottobre 2012 curata dalla associazione Lunaria nell’ambito del progetto Cronache di ordinario razzismo:
<http://www.cronachediordinariorazzismo.org/>
- 6) E’ on line la Newsletter del 28 settembre 2012 curata dall’Associazione 21 luglio
<http://www.21luglio.org/>